Verbale di Accordo

In data 7 luglio 2021 si sono incontrati i rappresentanti aziendali con le segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Gruppo Anas, in riferimento alla tematica del Premio di Risultato.

premesso che

- a) In data 31 luglio 2018, in attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di accordo per la stipula del CCNL dei dipendenti del Gruppo ANAS del 19 dicembre 2016, le parti hanno sottoscritto l'accordo istitutivo del Premio di Risultato in favore dei dipendenti, che costituisce parte integrante del vigente CCNL, nonché gli accordi relativi alla determinazione ed erogazione del premio stesso per gli anni 2018, 2019 e 2020, definendo altresì gli indicatori di redditività, di produttività e di qualità da prendere a riferimento per l'individuazione dell'importo del Premio relativo all'anno 2020;
- b) nell'anno 2020 la società ha realizzato risultati industriali, in termini di redditività, incrementali rispetto all'anno precedente, al conseguimento dei quali ha contribuito l'apporto qualificato di tutti i lavoratori della Società del Gruppo ANAS;
- c) nel medesimo anno, i macro indicatori previsti per la determinazione del Premio di Risultato, così come riportati nel Verbale di Accordo del 31 luglio 2018, in relazione al loro andamento, sono consuntivati come segue:
 - Macroindicatore A EBITDA ANAS, raggiungimento del 110%;
 - Macroindicatore B Produttività, raggiungimento del 90%;
 - Macroindicatore C Qualità, raggiungimento del 100%.

per tutto quanto sopra esposto, si conviene quanto segue:

 In relazione a quanto sopra considerato, ai lavoratori occupati nell'anno 2020 nelle Società ANAS S.p.A., ANAS International Enterprise S.p.A., Quadrilatero Marche ed Umbria sono riconosciuti, a titolo di premio di risultato per l'anno 2020, nonché in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo del 31 luglio 2018 e del 17 luglio 2020, gli importi di seguito indicati riparametrati per ciascun livello professionale, utilizzando come riferimento la posizione economica ed organizzativa B1:

PARAMETRI	POSIZIONI ECONOMICHE	IMPORTO
240	Α	1.097,42
200	A1	914,52
170	В	777,34
155	B1	708,75
140	B2	640,16
115	C	525,85
100	C1	457,26

- 2. Gli importi di cui al precedente punto 1 sono calcolati tenendo conto anche dell'indicatore D contributo individuale, considerando gli eventi di malattia pari a zero, con conseguente raggiungimento del 110% dell'obbiettivo programmato. Gli stessi importi, saranno rideterminati su base individuale, in relazione a quanto previsto al punto D dell'Accordo per la determinazione del Premio di risultato del 31 luglio 2018.
- Il Premio di Risultato spetta a tutto il personale a tempo indeterminato, compresi gli
 apprendisti, occupati nell'anno a cui si riferisce lo stesso e presenti alla data di
 sottoscrizione del presente Accordo.
- 4. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato sarà corrisposto un premio corrispondente ad un dodicesimo della quota annua del premio per ogni mese di servizio prestato nell'anno di competenza, purché gli stessi siano ancora presenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
- 5. L'importo del premio, potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto all'applicazione della detassazione ai sensi di legge, secondo le modalità definite, alle forme di welfare previste dalla contrattazione collettiva.

L'importo convertito potrà essere destinato al Fondo di previdenza complementare Eurofer, in aggiunta alla somma già stabilità nel vigente CCNL dipendenti e agli ulteriori servizi di welfare presenti nella piattaforma. Al fine di implementare questa opzione, l'azienda fornirà una adeguata informativa ai lavoratori sulle modalità ed i termini di conversione di tutto o parte dell'importo del premio di risultato, nonché sulla fruibilità dei servizi presenti nella citata piattaforma.

L'importo del premio convertito dal dipendente, destinato al welfare, sarà incrementato di un contributo aziendale pari al 10%.

Qualora il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte delle somme di cui al presente punto, le somme residue saranno destinate al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer.

- 6. In tal caso la quota convertita in welfare per scelta del lavoratore, qualora lo stesso ne abbia diritto, non concorrerà nel rispetto dei limiti indicati nella normativa di riferimento, a formare redditi di lavoro dipendente, ne sarà soggetta all'imposta sostitutiva di cui all'art.1 comma 182 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i..
- 7. Per tutti i punti non citati, restano confermate le previsioni dell'Accordo sulla disciplina del Premio di risultato del 31 luglio 2018. Viene stabilito che l'erogazione del Premio avverrà per l'anno 2021 con le competenze del mese di settembre.
- 8. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo per valutare le modalità relative al rinnovo dell'Accordo relativo all'istituzione del Premio di Risultato sottoscritto in data 31 luglio 2018 ed in scadenza nel corrente anno, nonché per verificare l'andamento del piano welfare dei dipendenti.

Mu. Allen

00.SS.

FILT CGIL Sistemants Huris's Closer
UILPA ANAS

UGL Viabilità e Logistica Soll

SADA FAST CONFSAL Control

SNALA CISAL